



Daniela Gasparini www.danielagasparini.it gasparini d@camera.it

## LETTERA APERTA - CONSIGLIERI, GIUNTA PD CINISELLO BALSAMO

Desidero condividere una comunicazione che mi riguarda perché penso che una persona col ruolo pubblico di parlamentare debba sempre dare conto delle cose che fa e del perché. E in particolare questo lo debbo ai cittadini e alle cittadine attivi nella nostra città.

Sta creando molta polemica un emendamento a mia firma alla **legge che cancella i vitalizi** per tutti i parlamentari, legge già sottoscritta anche da me. Tengo a precisare che è un emendamento approvato in commissione, condiviso con il relatore Matteo Richetti, votato nel testo base anche dal M5S e che **NON tocca la sostanza della legge ma riguarda SOLO le persone che stanno percependo una reversibilità da vecchi ex-parlamentari e non hanno altro reddito**. Quindi persone prevalentemente anziane e che non possono fare nessun lavoro!

L'affermazione che ha creato equivoco e scandalo viene da una mia intervista telefonica rilasciata a "Il Fatto Quotidiano", in cui è riportato questo concetto in maniera maliziosa, ponendo le mie parole in un contesto dispregiativo. Per rendere l'idea ho dichiarato qualcosa che suonava più o meno così: "... il coniuge di un parlamentare deceduto, che avrà anche lui 70 anni, non può più fare né la sguattera né il giardiniere per arrotondare l'improvviso taglio di reddito causato dalla nuova legislazione".

Chi mi conosce sa che i miei esempi sono coloriti ma senza alcuna arroganza o classismo; se qualcuno si è offeso certamente me ne dispiaccio molto, ma purtroppo molti commenti si sono fermati alla forma, senza entrare minimamente nel merito.

Tornando al contenuto, l'emendamento nasce dalla necessità di **tutelare i famigliari senza altro reddito salvo l'assegno di reversibilità**. Un esempio: il vitalizio di un parlamentare che ha fatto una legislatura passa da circa 2.200 € a circa 800 € con il ricalcolo contributivo retroattivo al 31.12.2011; di conseguenza **la reversibilità passa da 1.320 € a 480 €.** Con l'emendamento, per chi NON ha altro reddito, si calcola un ammortizzatore del 20%, quindi, anziché 480 €, percepirebbe 576 €. I numeri parlano da soli.

Per approfondire allego il comunicato stampa.



## PENSIONI PARLAMENTARI: TOGLIAMO I PRIVILEGI, MA MANTENIAMO EQUILIBRIO E GIUSTIZIA

Roma, 28 maggio 2017

Già dal 1 gennaio 2012, per legge, i parlamentari in carica hanno solo un sistema pensionistico calcolato sui contributi versati.

Con la nuova legge che in questi giorni abbiamo approvato in commissione, vengono ricalcolate anche le pensioni/vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali che hanno svolto mandati precedenti.

Rispondo a chi mi accusa di avere presentato un emendamento che mantiene "privilegi" e che, invece, è ispirato ad un senso di equilibrio e giustizia:

- 1. Innanzitutto voglio sottolineare che sono anch'io firmataria della legge la cui prima firma è di Matteo Richetti e che ha come titolo "Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del parlamento e dei consiglieri regionali" perché sono convinta che occorra un riordino nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini.
- 2. L'emendamento che ho presentato riguarda SOLO quei superstiti di parlamentari (art. 11) che, all'entrata in vigore della legge, hanno SOLO una pensione di reversibilità e che hanno SOLO questo reddito (art. 6 decreto Presidente Repubblica 917/1986). L'emendamento prevede SOLO dopo il ricalcolo contributivo un recupero del 20%.
- 3. Il ricalcolo per i superstiti infatti comporterebbe una riduzione molto alta (un primo taglio per il riconteggio contributivo della nuova legge e un secondo taglio del 40% per la reversibilità) sul reddito di persone per lo più anziane, che non possono trovare credibilmente altre soluzioni lavorative. Faccio notare che stiamo parlando di poche centinaia di casi.
- 4. L'emendamento tiene anche conto che la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte per quanto riguarda i "trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo", riconoscendo al legislatore la possibilità di intervenire purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, "frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla

normativa precedente" (sentenza n. 349/1986 - n. 822/1998, n. 211/1997, n. 416/1999).

La legge verrà presentata in aula la prossima settimana e si potrà ulteriormente approfondire il tema e il mio emendamento.

Inoltre, vorrei scusarmi con chi si è sentito offeso per un riferimento riportato maliziosamente da un giornale, forzando alcune mie considerazioni telefoniche tra "sguattere, giardinieri e dirigenti" ... si riferiva alla volontà che vedo, dietro alcuni "accanimenti", di penalizzare chi ha servito il Paese - qualcuno forse male ma moltissimi con grande competenza, passione, abnegazione. Nessuna offesa da parte di una come me che ho origini popolari, sono figlia di operai, ho cominciato a lavorare a 16 anni, conosco le incoerenze dei livelli di retribuzione ma vorrei trovare soluzioni equilibrate, giuste e sempre rispettose delle persone.

## Cordialmente,

On. Daniela Gasparini Commissione Affari Costituzionali E-mail: gasparini\_d@camera.it

## Decreto Presidente della Repubblica nr. 917/1986, Art. 6:

"Classificazione dei redditi.

- 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi .
- 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati .
- 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Pagina 2 di 2